



CITTA' DI MARTINENGO

PROVINCIA DI BERGAMO

Ufficio: SERVIZI SOCIALI

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 DEL 09-02-2026

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 2692/2025 R.G. DEL TRIBUNALE DI BERGAMO PROMOSSA DA FONDAZIONE FRANCESCO BALICCO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MARTINENGO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Viste:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 25/09/2025 di approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 23/12/2025 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2026/2028;

Vista la sentenza nella causa civile di I grado, iscritta al n° 2692/2025 r.g. del Tribunale di Bergamo, promossa da FONDAZIONE FRANCESCO BALICCO nei confronti del COMUNE DI MARTINENGO, mediante la quale si provvede:

- ad accogliere in parte la domanda del ricorrente e a condannare il Comune di Martinengo a pagare alla ricorrente la somma di € 22.000,00, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma primo, c.c. dal 23/1/2018 sino al saldo;
- a compensare per 2/3 le spese legali e a condannare il Comune di Martinengo a pagare alla ricorrente la somma di € 3.047,3, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge, più 1/3 del contributo unificato e della marca da bollo;

Atteso che la fattispecie sopra richiamata è riconducibile al fenomeno di debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lettera a) del d.lgs. 267/2000;

Visto l'articolo 194, comma 1, del d.lgs. 267/2000 il quale dispone che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza*

Osservato:

- che la giurisprudenza contabile (Corte conti, sez. contr. Puglia, parere n. 9/2012), sostiene “*la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre fattispecie previste dall'art. 194 TUEL; infatti, mentre nel caso di sentenza di condanna il Consiglio Comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'an e il quantum del debito poiché la misura del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, nelle altre ipotesi descritte dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale*” (Sez. Reg. Controllo Corte dei Conti per la Campania, parere n. 45/2009: *l'Ente (...) è tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque, e quindi anche l'ente locale, ad eseguirlo;*
- che il compito demandato alla deliberazione del Consiglio comunale è unicamente quello
 - 1. di accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate da detta norma;*
 - 2. di individuare le risorse necessarie per farvi fronte;*

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive costituisce atto dovuto e vincolato, non potendo l'ente condannato sottrarsi legittimamente all'obbligo di ottemperarvi ed è finalizzata a ricondurre al sistema di bilancio gli effetti finanziari delle sentenze stesse;
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'eventuale impugnazione;
- è necessario procedere al tempestivo riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalle sentenze di cui sopra, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. 267/2000, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'ente derivanti dal mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo;
- sussistono i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ai fini del riconoscimento del debito in argomento;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), del d.lgs. 267/2000 per un importo complessivo di € 29.334,64 sotto dettagliato e di adottare, conseguentemente, le misure necessarie al suo ripiano:

- € 22.000,00 capitale dovuto
- € 2.626,26 interessi legali dal 23.01.2018 alla data odierna

- € 4.446,38 rimborso parziale spese di lite (importo comprensivo di rimborso forfettario, IVA e CPA)
- € 262,00 rimborso 1/3 contributo unificato e diritti di cancelleria (contributo unificato € 759,00 - diritti di cancelleria € 27,00);

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, n.° 27/SEZAUT/2019/QMIG avente ad oggetto “INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI DEBITI FUORI BILANCIO, CON SPECIFICO RIGUARDO ALLA REGOLAMENTAZIONE CONTABILE DI QUELLI RIVENIENTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CUI ALL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL TUEL” la quale statuisce: *“Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’ente della relativa deliberazione di riconoscimento”*;

Dato atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio relativi alla sentenza esecutiva di cui sopra viene disposto col presente provvedimento fatto salvo e impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse;

Dato atto che l’esecuzione della sentenza sopra richiamata comporta il riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000, per l’importo complessivo di € 29.334,64;

Dato atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza e dall’ordinanza sopra citate trova copertura finanziaria per l’intero importo al capitolo 1300 codice di bilancio 12.03-1.10.05.04.001 nel bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;

Ritenuto pertanto necessario provvedere, ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, al riconoscimento di legittimità dei predetti debiti fuori bilancio, per l’importo di €. 29.334,64;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa reso dal responsabile del Settore 4°- Servizi alla Persona- ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del d. lgs. 267/2000;

Acquisito, altresì, il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal responsabile del Settore 2° - Servizi finanziari, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del d. lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 239 c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, dall’Organo di Revisione con verbale n. 40 del 16/06/2023, conservato agli atti del Servizio Finanziario;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.sm.m.i.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.sm.m.i.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli n. ----, astenuti -----, contrari -----, resi ai sensi di legge per alzata di mano, essendo n. ----- i consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di richiamare le premesse per farne parte integrante e sostanziale;

Di riconoscere, ai sensi dell'articolo 194 del d.lgs. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 29.334,64;

Di dare atto che il finanziamento del debito scaturente dalla citata sentenza trova la copertura finanziaria con imputazione sul capitolo n. 1300 codice di bilancio 12.03-1.10.05.04.001 del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;

Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della l. 289/2002;

Di dare atto che la presente deliberazione assume carattere di urgenza e indifferibilità ai sensi dell'art. 38 comma 5 del TUEL, posto che la sua mancata tempestiva adozione potrebbe arrecare un pregiudizio al pubblico interesse laddove le sentenze in premessa indicate dovessero essere portare a esecuzione in danno dell'Ente.

Dopodichè,

Con voti favorevoli n. -----, astenuti -----, contrari -----, resi ai sensi di legge per alzata di mano, essendo n. -----i consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.